

DE BERTI ■ JACCHIA

De Berti Jacchia Franchini Forlani
studio legale

Iper e Super Ammortamento: proroga e novità della Legge di Bilancio 2018

*Continua il risparmio fiscale
per le imprese che
investono in Industria 4.0*

Client TAX Alert –
Gennaio 2018

IPER E SUPER AMMORTAMENTO: PROROGA E NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2018

Iperammortamento e Superammortamento si rinnovano ancora per un anno con la Legge di Bilancio 2018 con importanti modifiche e ampliamenti rispetto alla disciplina attuale.

- Per l'**Iperammortamento** le novità riguardano l'ampliamento dei beni immateriali per cui si può usufruire dell'agevolazione e la possibilità di sostituire il bene agevolato senza perdere il beneficio.
- Per il **Superammortamento** le novità riguardano la riduzione della maggiorazione e l'esclusione di tutti gli autoveicoli.

Cosa sono in breve Iper e Super Ammortamento

L'**Iperammortamento** consiste nella maggiorazione del 150% del costo di acquisizione di beni strumentali acquistati per trasformare l'impresa in chiave tecnologica e digitale 4.0 (cd. beni ad alto valore tecnologico) elencati nell'Allegato A della Legge di Bilancio 2017. Il maggior costo, riconosciuto solo per l'IRES e non ai fini IRAP, può essere portato extracontabilmente in deduzione del reddito attraverso variazioni in diminuzione in dichiarazione.

Il Superammortamento prevede l'incremento del 30% (percentuale ridotta dalla Legge di Bilancio 2018) del costo fiscale di beni materiali strumentali nuovi. Anche in questo caso, il maggior costo, riconosciuto solo per l'IRES e non ai fini IRAP, può essere portato extracontabilmente in deduzione del reddito attraverso variazioni in diminuzione in dichiarazione.

Il testo della **Legge di Bilancio 2018** è stato approvato definitivamente il **23 dicembre** scorso dal Senato, e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre 2017 (Legge 27.12.2017 n. 205). Di seguito vi anticipiamo le misure principali introdotte con riguardo al piano governativo "Industria 4.0".

Come si rinnova l'Iperammortamento

La **maggiorazione del 150%** del costo di acquisizione dei beni ad alto contenuto tecnologico è confermata fino al **31 dicembre 2018**.

L'iperammortamento sarà applicabile anche per i beni consegnati entro il 31 dicembre 2019 solo se l'ordine risulta accettato dal fornitore e viene versato un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione entro il 31 dicembre 2018.

La proroga vale sia per i beni materiali (maggiorazione del 150%) che per i beni immateriali (maggiorazione del 40%) elencati rispettivamente negli [Allegati A](#) e [B della Legge di Bilancio 2017](#) (Legge 11 dicembre 2016, n. 232).

Ampliamento della lista dell'Allegato B della Legge di Bilancio 2017

Si arricchisce l'elenco dei beni immateriali inseriti nell'Allegato B con [tre nuove tipologie di software](#) (articolo 1, comma 32, della Legge di Bilancio 2018) per (i) la realtà immersiva, (ii) la logistica e (iii) l'e-commerce.

Tuttavia l'incentivo resta vincolato all'acquisto di un bene materiale dell'Allegato A soggetto ad iperammortamento.

Sostituzione dei beni agevolati

È possibile sostituire i beni oggetto di iperammortamento durante il periodo di fruizione dell'incentivo anche con altri beni.

In particolare, se nel corso dell'iperammortamento **il bene viene ceduto a titolo oneroso**, il contribuente può **continuare a dedursi** le quote residue del beneficio fiscale - così come originariamente determinate – **solo a condizione che** l'impresa nello stesso periodo di imposta della fuoriuscita del bene:

- a) sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo con caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'Allegato A;
- b) attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche e l'interconnessione dello stesso secondo le regole previste dalla Legge di Bilancio 2017 (producendo cioè una nuova dichiarazione, attestazione o perizia, ma si attendono chiarimenti ufficiali in merito).

Qualora il **costo di acquisizione** del bene sostitutivo sia **inferiore** al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione dell'**agevolazione prosegue** per le quote residue solo fino a concorrenza del costo sostenuto per il bene sostitutivo.

Come è stato ridimensionato il Superammortamento

Anche il superammortamento è stato prorogato per un altro anno (fino al 31 dicembre 2018), ma con percentuali e perimetro ridotti.

In primo luogo il superammortamento è applicabile per gli investimenti in beni materiali strumentali acquistati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ovvero entro il 30 giugno 2019, a condizione che entro il 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Tuttavia la maggiorazione del costo di acquisizione **scende dal 40% al 30%**. Come sopra evidenziato, **detta riduzione non rileva per i beni immateriali dell'Allegato B** che continueranno a usufruire della maggiorazione dell'ammortamento al 40%.

Esclusione degli autoveicoli

Già dal 2017 gli autoveicoli a uso promiscuo erano stati rimossi dai beni incentivati con la nuova formulazione tutti <<*veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi*>> sono esclusi dal superammortamento.

Un breve cenno al credito di imposta per la formazione 4.0

La Legge di Bilancio 2018 introduce un credito d'imposta per le imprese che effettuano spese in **attività di formazione** svolte per acquisire e consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal **piano nazionale "Industria 4.0"** a partire dal periodo di imposta 2018, quali:

- big data e analisi dei dati;
- cloud e fog computing;
- cyber security;
- sistemi cyber-fisici;
- prototipazione rapida;
- sistemi di visualizzazione e realtà aumentata;
- robotica avanzata e collaborativa;
- interfaccia uomo macchina;
- manifattura additiva;
- internet delle cose e delle macchine;
- integrazione digitale dei processi aziendali.

Tali attività devono essere applicate negli ambiti elencati [nell'Allegato A alla Legge di Bilancio 2018](#) e vanno pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.

Misura e utilizzo dell'agevolazione

Il credito d'imposta è riconosciuto **(i) in misura pari al 40%** delle spese relative al costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato nelle suddette attività di formazione; **(ii) fino ad un importo massimo annuale di 300.000,00 Euro** per ciascuna impresa beneficiaria.

L'utilizzo potrà avvenire esclusivamente in compensazione mediante modello F24, e solo a partire dal 2019 per le spese sostenute nel 2018. Si richiede inoltre che il credito di imposta sia indicato nella dichiarazione dei redditi del periodo in cui sono state sostenute le spese di formazione ("Modello Redditi 2019" per le spese sostenute nel 2018) e che i costi siano **certificati da un revisore legale**.

Disposizioni attuative

Un **decreto interministeriale** definirà le disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo **(i)** alla documentazione richiesta, **(ii)** all'effettuazione dei controlli e **(iii)** alle cause di decadenza dal beneficio te. Tale Decreto dovrà essere emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2018 (entro il 31 marzo 2018).